

461. Regio decreto 10 agosto 1875 n. 2680 che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Firenze, 1875, n. 3860, ed in GU 7 settembre 1875 n. 209. È entrato in vigore il 22 settembre 1875, ed è stato abrogato dal regio decreto 19 dicembre 1880 n. 5826.

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

E' approvato l'unito regolamento, visto l'ordine Nostro dal Ministro dell'agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Il regolamento approvato col Nostro decreto 13 febbraio 1867, n. 3596, è abrogato.

REGOLAMENTO 10 AGOSTO 1875 PER L'APPLICAZIONE
DELLE LEGGI 25 GIUGNO 1865, N. 2337 E 10 AGOSTO 1875, N. 2652

1. Chi intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della provincia, in duplice originale, una dichiarazione firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo *A*.

Una enciclopedia, un'antologia, uno studio graduato, ovvero un altro lavoro letterario, teatrale o musicale, composto da più parti, può essere oggetto di una sola dichiarazione allora soltanto che le parti e pel loro contenuto e pel loro coordinamento, sono tali da costituire manifestamente un'opera unica.

Ciò dovrà risultare, ove trattasi di opera stampata, anche dalla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei capitoli e delle pagine, e in genere dalla forma tipografica.

2. Per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni, deve essere pagata per ciascuna dichiarazione la tassa fissa di lire 10. Questa tassa deve essere versata al ricevitore del registro del luogo, ove si intende di presentare la dichiarazione.

3. Alla dichiarazione indicata nell'articolo 1 andranno uniti due esemplari dell'opera a cui si riferiscono i diritti di autore, o due copie fatte con la fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possono essere depositate, salvo il disposto dell'articolo 4 delle legge 10 agosto 1875, n. 2652, per le opere teatrali inedite, rispetto alle quali si vuole riservare il diritto di rappresentazione. Il visto da apporsi sul manoscritto originale sarà conforme al modulo *B*.

Sarà in ogni caso annessa alla dichiarazione la ricevuta della tassa pagata a norma dell'articolo 2, e quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell'interessato, vi sarà pure unita la procura fatta nelle debite forme.

4. L'ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti di autore, ne fa constare mediante certificato scritto sopra ambedue gli originali. Questo certificato sarà redatto secondo il modulo *C* e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura, di cui all'articolo seguente.

5. Il certificato di cui all'articolo precedente sarà contemporaneamente trascritto sopra apposito registro.

6. Nei tre giorni successivi al deposito, un'esemplare della dichiarazione, munito di certificato e corredato da una copia dell'opera presentata e della ricevuta della tassa, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, sarà consegnato al dichiarante.

L'altra copia dell'opera darà rimessa alla biblioteca principale del capoluogo della provincia; e quando non esista biblioteca nel capoluogo della provincia, questa copia sarà conservata nell'archivio della Prefettura. La biblioteca e l'archivio ne rilasceranno ricevuta, che sarà trasmessa dalla Prefettura al Ministero

contemporaneamente all'invio della dichiarazione relativa.

7. Qualora un'opera, sulla quale vogliansi riservare i diritti di autore, sia pubblicata in più riprese e in tempi diversi, la tassa dovrà essere pagata allorché si presenta la dichiarazione rispetto alla prima parte dell'opera: le parti successive dovranno formare oggetto di speciale deposito, in duplice originale, e le Prefetture ne attesteranno l'esecuzione mediante annotazione sulle parti dell'opera presentate, in conformità al modulo D.

Per l'invio delle parti dell'opera al Ministero ed alla biblioteca od all'archivio, la Prefettura si uniformerà alle prescrizioni dell'articolo 6.

8. Chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di quegli cui appartiene il diritto di autore, un'opera riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo, a' termini dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, deve pagare una tassa di lire 10, in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento, e presentare alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo E, allegando la ricevuta della tassa pagata.

Questa dichiarazione deve essere, a cura e spese del richiedente, inserita per due volte, alla distanza di 15 giorni nella Gazzetta ufficiale del Regno.

L'interessato dovrà dare prova di queste inserzioni presentando alla Prefettura un esemplare dei giornali che le contengono, e dovrà inoltre, non appena abbia avuto la riproduzione dell'opera, depositare parimenti alla Prefettura due esemplari.

9. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicati alle dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, salvoché la trasmissione alla biblioteca o all'archivio, di un esemplare dell'opera riprodotta e l'invio entro 3 giorni al Ministero di un altro esemplare dell'opera stessa, avranno luogo allora che i due esemplari dell'opera siano depositati dall'interessato. La Prefettura dovrà poi trasmettere entro 3 giorni al Ministero i giornali presentati a termini dell'articolo precedente.

10. Chi, a tenore dell'art. 7 della legge 10 agosto 1875, n. 2652, intenda che sia data pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d'autore, dovrà presentare alla Prefettura apposita istanza allegandovi, se trattasi di mutazioni ordinate dalla autorità giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostra come essa sia passata in giudicato; se trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui firme sieno regolarmente autenticate, e se si tratta di mutazioni avvenute per successione, un atto di notorietà da cui risulti il trasferimento; come pure, se la successione è testata copia autentica del testamento.

A titolo di rifusione delle spese di pubblicazione, dovrà essere pagato, per ciascuna di queste istanze, un diritto eguale a quello indicato dall'art. 2, e dovrà all'istanza stessa essere allegata la relativa quietanza del ricevitore del registro.

Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà essere fatta menzione nel registro di cui all'art. 6; l'invio di esse al Ministero dovrà aver luogo nel termine di tre giorni dalla presentazione.

11. Chi desidera aver copie, estratti o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti di autore, deve, a titolo di rifusione di spesa, pagare al ricevitore del registro un diritto di lire 5, e allegare alla sua domanda una ricevuta la ricevuta del pagato e il foglio o i fogli di carta bollata da 1 lira, necessari per la trascrizione delle copie degli estratti e dei raggugli richiesti.

12. Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all'estero tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai regi consoli od agenti consolari, i quali esigeranno in danaro il pagamento dei diritti stabiliti dal presente regolamento e ne trasmetteranno poi l'ammontare all'amministrazione del demanio e delle tasse.

Modulo A (articolo 1 del regolamento)

(1) di (2) intendendo riservarsi i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, e 10 agosto 1875, n. 2652 (serie 2a), e del regolamento pure del 10 agosto 1875, n. 2680, presenta due esemplari di (3) (4) edita il (5) per cura dello stabilimento (6) ed unisce la ricevuta

della tassa pagata in lire dieci.

(7) addì (8)

(9)

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Se si tratta di un libro si scriverà "un'opera intitolata" e quindi il titolo preciso dell'opera con l'indicazione del numero dei volumi e del loro formato. Se si tratta di un disegno si scriverà "un'opera litografica o fotografica, intitolata o il cui argomento è" e si indicherà il titolo o l'argomento; in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente l'opera dalla quale è tratta.

(4) Se la parola "edita" non rispondesse al genere di pubblicazione, se ne sostituirà un'altra più propria.

(5) Giorno, mese ed anno in cui l'opera fu pubblicata.

(6) Nome della tipografia, litografia od altro stabilimento da cui l'opera fu pubblicata.

(7) Luogo in cui è fatta la presentazione.

(8) Data della dichiarazione.

(9) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome "specialmente incaricato come risulta da procura qui unita".

Modulo B (articolo 3 del regolamento)

Visto per la presentazione fatta alla prefettura (1)dal signor (2)di (3) per gli effetto delle leggi 25 giugno 1865, n. 2237, e 10 agosto 1875, n. 2652 (serie 2a), e del regolamento pure del 10 agosto 1875, n. 2680, presenta due esemplari di (

..... addì (4)

L'Ufficiale incaricato

(5)

(6)

(1) Indicazione della provincia

(2) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(3) Domicilio della persona anzidetta.

(4) Data della presentazione.

(5) Firma dell'ufficiale incaricato.

(6) Bollo della Prefettura.

Modulo C (articolo 4 del regolamento)

Prefettura della provincia di (1)

REGISTRO n°.

La dichiarazione avanti estesa, e i documenti in essa indicati sono presentati a questa prefettura il dì (2) alle ore (3)

Il presente certificato non prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla legge, per l'esercizio dei diritti di autore, ma attesta soltanto che furono eseguite le formalità prescritte.

L'Ufficiale della Prefettura

(4)

(5)

(1) Indicazione della provincia.

(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte le lettere.

(3) Ora della presentazione.

(4) Firma dell'ufficiale che riceve il deposito.

(5) Bollo della Prefettura.

Modulo D (articolo 8 del regolamento)

Prefettura della provincia di (1)

La presente parte dell'opera è depositata il dì (2) alle ore (3) e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno (4)

L'Ufficiale della Prefettura

(5)

(6)

(1) Indicazione della provincia.

(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte le lettere.

(3) Ora della presentazione.

(4) Data del deposito della prima parte dell'opera.

(5) Firma dell'ufficiale della Prefettura.

(6) Bollo della Prefettura.

Modulo E Articolo 9 del Regolamento

(1) di (2) mentre intende giovare della facoltà concessa dagli art. 9 e 28 della legge 25 giugno 1865, n. 2237, dichiara di voler riprodurre per mezzo (3) l'opera (4) in un numero di (5) esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lire (6) ciascuno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

L'opera anzidetta fu depositata alla prefettura di (7) il dì (8) Il sottoscritto si riserva di presentare (nel termine di un

mese) gli esemplari della gazzetta ufficiale in cui deve essere inserita questa dichiarazione. Unisce la ricevuta della tassa in lire dieci e si obbliga di depositare un esemplare della riproduzione di detta opera.

(9) addì (10)

(11)

- (1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.
- (2) Domicilio della persona anzidetta.
- (3) Indicazione del modo di riproduzione, cioè stampa, litografia, pittura, scultura, ecc.
- (4) Riprodurre le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5, e 6 del modulo A.
- (5) Numero degli esemplari in tutte lettere.
- (6) Prezzo in tutte lettere.
- (7) Indicare la prefettura presso la quale fu depositata l'opera di chi gode su di essa i diritti di autore.
- (8) Data del deposito dell'opera alla prefettura anzidetta.
- (9) Luogo in cui è fatta la presentazione.
- (10) Data.
- (11) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome "specialmente incaricato come risulta da procura qui unita".